

Art. 4

Norma transitoria in materia di sanzioni

1. Il regime sanzionatorio di cui all'articolo 86, comma 1, della l.r. 86/2016, relativo alla comunicazione da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, non trova applicazione qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione e i relativi procedimenti sanzionatori eventualmente in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviati.

Art. 5

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 86/2016:

- a) i commi 5 e 6 dell'articolo 55;
- b) il comma 4 dell'articolo 60.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 17 ottobre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.10.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 226

Proponenti:

Consiglieri Anselmi, Marras, Mazzeo, De Robertis

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 6 ottobre 2017

Approvata in data 10 ottobre 2017

Divenuta legge regionale 44/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme

per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 59

Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2005

Art. 2 - Acque interne. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005

Art. 3 - Consulta ittica regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2005

Art. 4 - Esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 7/2005

Art. 5 - Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche. Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 7/2005

Art. 6 - Concessioni di acque per la piscicoltura. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/2005

Art. 7 - Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 7/2005

Art. 8 - Impianti per la pesca a pagamento. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 7/2005

Art. 9 - Retoni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/2005

Art. 10 - Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 7/2005

Art. 11 - Licenze di pesca. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/2005

Art. 12 - Pesca dilettantistica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/2005

Art. 13 - Commercio e detenzione di specie ittiche. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/2005

Art. 14 - Divieti. Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 7/2005

Art. 15 - Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 7/2005

Art. 16 - Vigilanza e sanzioni. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 7/2005

Art. 17 - Guardie ittiche volontarie. Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 7/2005

Art. 18 - Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2005

Art. 19 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 21 luglio 2017;

Considerato quanto segue:

1. Dall'esperienza gestionale maturata a seguito del riordino istituzionale è emersa la necessità di intervenire sulle disposizioni della l.r. 7/2005 per meglio definire l'ambito di applicazione della legge che comprende, non solo i prelievi, ma anche la gestione della fauna ittica;

2. Al fine di assicurare una migliore gestione della fauna ittica è opportuno ridefinire le acque pubbliche per comprendervi tutte le acque nelle quali possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale, rinviando alla competente struttura della Giunta regionale il compito di individuare le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca; la necessità di gestire in modo efficace gli invasi posti all'interno dei parchi urbani rende necessario attribuire ai comuni, responsabili dei parchi, anche le competenze in materia di fauna ittica e di pesca su tali invasi;

3. Per garantire la massima rappresentatività è necessario intervenire a modificare le disposizioni relative alla composizione della Consulta ittica regionale;

4. Le difficoltà applicative derivanti dall'individuazione delle associazioni di pescatori che agiscono unitariamente e l'esigenza di individuare a livello regionale associazioni piscatorie dilettantistiche rende necessario introdurre un elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche;

5. Per assicurare che il piano regionale per la pesca nelle acque interne disciplini anche i profili di carattere gestionale relativi alle immissioni di fauna ittica, alla individuazione e attuazione dei metodi di controllo e alla gestione degli istituti ittici, prima assicurati a livello

provinciale, è necessario ampliare i contenuti della pianificazione;

6. Al fine di adeguare l'impianto sanzionatorio alle disposizioni nazionali introdotte con la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), è necessario disciplinare nuovamente le norme in materia di sanzioni amministrative;

7. Per assicurare che gli operatori volontari di vigilanza ittica dispongano delle necessarie conoscenze e competenze è necessario prevedere un esame di abilitazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di guardia ittica volontaria;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto e finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2005

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) le parole: "i prelievi di fauna ittica mediante l'attività di pesca" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne".

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci viventi nelle acque interne".

Art. 2

Acque interne.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca tutte le acque pubbliche in cui, per la qualità delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:

"3 bis. Le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca sono individuate con atto della competente struttura della Giunta regionale e inserite in un apposito elenco.".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 7/2005 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Gli invasi naturali ed artificiali presenti all'in-

terno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalità della presente legge, dai comuni competenti per territorio.”.

Art. 3

Consulta ittica regionale.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta:

- a) dal dirigente regionale competente;
- b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti di cui all'articolo 4 ter;
- c) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale;
- d) da due rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello regionale;
- e) dal responsabile della struttura competente in materia di mare dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) o suo delegato.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:

“2 bis. Per argomenti di particolare rilievo scientifico il presidente della Consulta, anche su proposta della maggioranza dei componenti della stessa, può richiedere la partecipazione di esperti di istituti di ricerca ed università.”.

Art. 4

Esercizio di funzioni con soggetti terzi.

Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 7/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 4 bis della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“1. La competente struttura della Giunta regionale, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni piscatorie dilettantistiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 ter, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) gestione delle zone di frega;
- b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;
- c) gestione delle zone a regolamento specifico;
- d) gestione di campi gara;
- e) rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
- f) gestione degli incubatoi ittici pubblici;

g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestinazione;

h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela;

i) interventi di contenimento o riduzione e controllo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e).”.

Art. 5

Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche.

Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 7/2005

1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:

“Art. 4 ter

Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005), istituisce con deliberazione, presso la competente struttura, l'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o essere iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);
- b) avere un minimo di trecento soci residenti in Toscana;
- c) avere un'articolazione territoriale su almeno tre sedi provinciali in Toscana;
- d) avere tra i propri fini statutari la promozione della pesca dilettantistica e la tutela della fauna ittica.

3. Le associazioni aventi i requisiti di cui al comma 2, presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiesta di iscrizione all'elenco alla competente struttura della Giunta regionale, che la approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. I requisiti di cui al comma 2 sono verificati dalla competente struttura della Giunta regionale con pe-

riodicità annuale e la verifica della perdita di uno o più degli stessi determina la cancellazione dall'elenco delle associazioni.”.

Art. 6

Concessione di acqua per la piscicoltura.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale, per una durata non superiore a dieci anni.”.

Art. 7

Piano regionale per la pesca nelle acque interne.
Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 8 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Piano regionale per la pesca nelle acque interne

1. Tutte le acque pubbliche interne di interesse per la pesca di cui all'articolo 2 sono soggette a pianificazione.

2. Il Consiglio Regionale approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne.

3. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:

a) la suddivisione in zone ittiche, indicate all'articolo 10, comma 1, dei corpi idrici di cui all'articolo 2, comma 3 bis;

b) i criteri per la realizzazione e la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a luoghi, tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;

d) l'elenco delle specie ittiche autoctone e le misure di tutela da adottare per la loro conservazione;

e) l'elenco delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione ed i relativi metodi di controllo da adottare;

f) le linee di indirizzo per le immissioni ittiche ed i criteri di gestione degli impianti ittiogenici pubblici della Toscana;

g) i corpi idrici sui quali possono essere installati i retoni di cui all'articolo 13, tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità rispetto alla risorsa ittica, determinandone altresì le modalità di esercizio e le misure;

h) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.

Per la predisposizione e il monitoraggio del piano di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'ARPAT e può avvalersi del supporto tecnico scientifico di istituti di ricerca ed università.”.

Art. 8

Impianti per la pesca a pagamento.
Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 12 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Impianti per la pesca a pagamento

1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alla competente struttura della Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:

a) mappa topografica dell'area in cui ricade l'impianto;

b) indicazione delle specie ittiche presenti e di quelle che si intende immettere;

c) indicazione della connettività, in entrata ed in uscita, con il reticolo idrografico pubblico.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, la competente struttura della Giunta regionale può disporre, in particolare quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, limitazioni relativamente alle specie ittiche che possono essere immesse ed in merito all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.

3. La competente struttura della Giunta regionale può disporre sopralluoghi negli impianti di cui al comma 1.

4. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.

5. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare fauna ittica viva.”.

Art. 9

Retoni.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/2005

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r. 7/2005 sono abrogati.

2. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“6. Dalla data di entrata in vigore della l.r. 59/2017, è vietata l'installazione di nuovi retoni fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 8.”.

Art. 10

Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna.
Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 14 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna

1. L'immissione nelle acque interne della Regione di specie ittiche alloctone è vietata.

2. La struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino sommolvimento del fondo alveo, l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica ed indicazioni operative volte a minimizzare gli impatti sull'ittiofauna, determinati dalla struttura competente in materia di pesca nelle acque interne sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.

3. Nel caso di opere e interventi che comunque comportino la limitazione, anche temporanea, delle condizioni biogeniche del corpo idrico, sono previsti obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica nel rispetto delle procedure di cui al comma 2.

4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino un'interruzione della continuità fluviale prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione.”.

Art. 11

Licenze di pesca.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 7/2005 è sostituita dalla seguente:

“d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pescasportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7/2005 le parole: “decorrono dal versamento della tassa” sono sostituite dalle seguenti: “decorrono dalla data del versamento della tassa”.

Art. 12

Pesca dilettantistica.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/2005

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze;”.

Art. 13

Commercio e detenzione di specie ittiche.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 7/2005 è aggiunto il seguente:

“3 bis. È vietato il commercio di pesci catturati nell'esercizio della pesca dilettantistica.”.

Art. 14

Divieti.

Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 7/2005

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis

Divieti

1. È vietato disporre reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.

2. Sono altresì vietate le seguenti attività:

- a) la pesca con le mani;
- b) la pesca subacquea;
- c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
- d) la pesca mediante prosciugamento;
- e) la pesca con materiale esplosivo;
- f) la pesca con la corrente elettrica;
- g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;
- h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;
- i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
- j) la pesca con l'utilizzo di specie vertebrate vive come esca.

3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca esche, ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbinativa, anche estetica, dei luoghi.

4. È fatto divieto di pesca nei corsi d'acqua soggetti

ad asciutta laddove il tratto bagnato continuativamente da acque defluenti sia lungo meno di 200 metri.

5. È vietata l'immissione di fauna ittica nelle acque pubbliche senza il documento di trasporto rilasciato dall'ente gestore per gli impianti ittici pubblici o senza autorizzazione della Regione.

6. Nell'esercizio di pesca con la bilancia è vietata la pasturazione.

7. È vietato trasferire da un luogo ad un altro fauna ittica viva prelevata nell'esercizio della pesca dilettantistica, salvo i casi espressamente autorizzati dalla Regione e gli interventi di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere g) e h).

8. È vietato impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponendo in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o recare molestie ai pescatori nel corso delle loro attività.”.

Art. 15

Sanzioni amministrative.

Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 19 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

Sanzioni amministrative

1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.

2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 30,00. Se entro dieci giorni dalla contestazione il soggetto non provvede a dimostrare il possesso della licenza valida al momento del controllo, all'organo che ha operato l'accertamento, è contestata anche la violazione di cui al comma 1.

3. Chi causa morie di fauna ittica è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla Regione i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.

4. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 5 e 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00, per ciascun capo.

5. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00 per ciascun capo.

6. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 1 e 4, e la violazione alle disposizioni sui luoghi e tempi per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

7. La violazione delle disposizioni sui limiti di cattura della fauna ittica di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 per ogni capo.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere d) e f), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), la violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 2, e 6 e la violazione delle disposizioni sulle modalità e mezzi consentiti per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00; in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.

9. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera h), relativamente alla tabellazione abusiva, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

10. La violazione del divieto di cui all'articolo 18 bis, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.

11. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento attuativo della stessa non espressamente richiamate nel presente articolo, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'articolo 20.

13. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”.

Art. 16

Vigilanza e sanzioni.

Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 20 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Vigilanza e sanzioni

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e/o delle associazioni di cui all'articolo 4 ter, delle associazioni venatorie di cui all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.

2. L'attività di vigilanza ittica volontaria è svolta dai soggetti appartenenti alle associazioni di cui al comma 1 che abbiano conseguito l'attestato di idoneità rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20 bis ed in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria.

3. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1, possono chiedere l'esibizione della licenza, del pescato, di attrezzature da pesca, esche e pasture alle persone trovate in esercizio o attitudine di pesca.”.

Art. 17

Guardie ittiche volontarie.

Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 7/2005

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:

“Art. 20 bis

Guardie ittiche volontarie

1. La qualifica di guardia ittica volontaria è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.

2. L'attestato di idoneità è rilasciato dalla struttura competente della Giunta regionale, previo superamento di un esame di idoneità.

3. L'esame di idoneità concerne le materie di ecologia e zoologia ittica, legislazione in materia di pesca e tecniche e attrezzature da pesca, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica.

4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 59/2017.

5. Per la preparazione all'esame di idoneità la Regione può istituire corsi aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3.

6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'articolo 4 ter, previo nulla osta della Regione.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della l.r.59/2017, siano in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione di cui al comma 2. Detti soggetti devono partecipare ai corsi di cui al comma 5, entro un anno dalla prima attivazione degli stessi, con frequenza obbligatoria per almeno due terzi dei giorni previsti.”.

Art. 18

Regolamento di attuazione.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2005

1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/2005 è sostituita dalla seguente:

“j) i prelievi a fini di studio e tutela.”.

2. La lettera k) dell'articolo 21 della l.r. 7/2005 è abrogata.

Art. 19

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7).

2. Le modifiche alla l.r. 7/2005 apportate con la presente legge sono efficaci a far data dall'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 1.

3. L'efficacia delle modifiche all'articolo 4 bis della

l.r. 7/2005 decorre dalla data di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 4 ter.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 17 ottobre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.10.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 26 giugno 2017, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 giugno 2017, n. 206

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Marco Remaschi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 ottobre 2017

Approvata in data 10 ottobre 2017

Divenuta legge regionale 43/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Linguaggio

Art. 3 - Semplificazione delle procedure

Art. 4 - Attività informativa e di sensibilizzazione

Capo II Accertamento sanitario della disabilità

Art. 5 - Procedura di accertamento sanitario della
disabilità

Art. 6 - Commissione unica di accertamento

Art. 7 - Termini dell'accertamento

Art. 8 - Procedura informatica

Capo III Progetti per persone con disabilità

Art. 9 - Progetto di vita

Art. 10 - Vita indipendente

Art. 11 - Durante e dopo di noi

Art. 12 - Accesso ai percorsi clinico-assistenziali

Art. 13 - Progetto riabilitativo individuale

Art. 14 - Assistenza protesica

Capo IV Accessibilità

Art. 15 - Eliminazione delle barriere all'accessibilità

Capo V Mobilità

Art. 16 - Mobilità individuale

Art. 17 - Preavviso

Art. 18 - Trasporto sociale

Capo VI Disposizioni in materia di istruzione formazione e lavoro